



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**REGOLAMENTO 30 maggio 2025 n.6**

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 22, comma 4, lettera c), numero 1) dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 e successive modifiche;*

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.55 adottata nella seduta del 15 aprile 2025;*

*Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

**REGOLAMENTO PER L'ESTERNALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI LEGATE ALLA  
TENUTA E ALL'AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera c), numero 1) dell'Allegato A alla Legge 5 dicembre 2011 n.188 e successive modifiche.
2. Il presente regolamento disciplina le attività demandate all'Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio S.p.A, (di seguito brevemente ASE-CC), per esternalizzare dall'UO Ufficio Attività Economiche, (di seguito brevemente UO UAE), ad ASE-CC lo svolgimento delle funzioni legate all'avvio di nuove attività economiche, all'espletamento dei relativi controlli formali a norma di legge ed all'effettuazione della conseguente registrazione nel Registro delle Imprese di cui ASE-CC curerà l'aggiornamento, la tenuta e la gestione provvedendo al rilascio delle relative certificazioni.
3. Il presente regolamento disciplina, altresì, il regime delle responsabilità in capo all'Amministrazione e ad ASE-CC nonché i poteri di accertamento, controllo, prescrizione e di applicazione di penali in capo all'Amministrazione in relazione ai servizi pubblici gestiti ed erogati all'utenza da ASE-CC in base alla presente esternalizzazione.

**Art. 2**  
*(Oggetto dell'esternalizzazione)*

1. Oggetto dell'esternalizzazione è l'aggiornamento, la tenuta e la gestione del Registro delle Imprese.
2. La gestione del Registro delle Imprese comprende la gestione dei procedimenti e l'adozione dei provvedimenti aventi ad oggetto:

- a) autorizzazioni ad operare per attività di servizio, commercio, industria e artigianato sia per le imprese individuali che per le persone giuridiche (articolo 2 del Decreto Delegato 14 marzo 2024 n. 50) e relativi provvedimenti di modifiche;
  - b) assegnazione del codice operatore economico (articolo 7 del Decreto Delegato n.50/2024);
  - c) autorizzazioni ad operare per lavoratori autonomi e liberi professionisti (articoli 10 e 14, comma 3 del Decreto Delegato n.50/2024) e relativi provvedimenti di modifiche;
  - d) autorizzazioni ad operare per imprese estere (articoli 8 e 9 del Decreto Delegato n.50/2024 e successive modifiche) e relativi provvedimenti di modifiche;
  - e) eventuali ulteriori autorizzazioni, qualora prescritte dalla normativa di settore;
  - f) controllo formale di cui all'articolo 11 del Decreto Delegato n.50/2024 inerente alla correttezza e completezza documentale, la sussistenza dei requisiti soggettivi previsti dall'articolo 3 del Decreto Delegato n.50/2024 e, nello specifico, l'idoneità del soggetto e il possesso dei requisiti professionali e personali nonché la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dall'articolo 4 del medesimo Decreto Delegato n.50/2024 nonché la disponibilità della sede e compatibilità della funzione urbanistica, le autorizzazioni speciali previste dalle normative di riferimento, la corrispondenza dell'oggetto sociale delle persone giuridiche all'attività esercitata (codici ATECO) ed eventuali ulteriori adempimenti, qualora prescritti dalle norme di riferimento.
3. I procedimenti oggetto di esternalizzazione sono elencati nell'allegato "A" del presente regolamento.
  4. L'esternalizzazione non comprende gli adempimenti connessi al Registro delle Società, la cui gestione resta in capo all'UO UAE, né alla gestione di altri Registri previsti dal citato articolo 22, comma 4, lettera c), numero 1) dell'Allegato A della Legge n.188/2011 e successive modifiche.
  5. Lo svolgimento delle funzioni oggetto di esternalizzazione ad ASE-CC non può da quest'ultima essere demandato ad altri soggetti, neanche parzialmente, e deve permanere integralmente in capo ad ASE-CC.

### **Art. 3**

#### *(Fasi dell'esternalizzazione)*

1. Dal 17 aprile 2024 al 31 maggio 2025 (FASE 1), affiancamento di ASE-CC all'UO UAE con mantenimento delle funzioni in capo a quest'ultima.
2. Dall'1 giugno 2025 al 30 settembre 2025 (FASE 2), avvio da parte di ASE-CC delle responsabilità operative con affiancamento del personale dell'UO UAE, dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 presso la sede di ASE-CC medesima. In questa fase l'UO UAE mantiene compiti di presidio e supporto tecnico - giuridico in merito all'attività svolta da ASE-CC.
3. Dall'1 ottobre 2025 (FASE 3), avvio da parte di ASE-CC dello svolgimento delle funzioni esternalizzate di cui all'articolo 2.
4. In relazione allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 2 e 3, ASE-CC opera secondo una relazione intersoggettiva di strumentalità rispetto alla Pubblica Amministrazione che permane "Ente Principale" nonché titolare delle funzioni. Tale relazione implica che la Pubblica Amministrazione - Ente Principale disponga, tramite la DGFP e l'UO UAE, di poteri di direttiva, di indirizzo, di vigilanza, di approvazione degli atti organizzativi fondamentali e di verifica e controllo nei confronti di ASE-CC - Ente Subordinato.
5. L'UO UAE mantiene, sia nella FASE 2 che nella FASE 3, in via di autotutela, il potere di rettificare, convalidare, annullare, revocare e riformare i provvedimenti assunti da ASE-CC nonché di avocare a sé l'adozione degli stessi in caso di inerzia di ASE-CC.
6. Dell'attività svolta ai sensi del comma 4, l'UO UAE ne dà comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico e alla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio per le valutazioni di cui all'articolo 12, comma 6.
7. Dall'1 giugno 2025, ASE-CC prende in carico le nuove richieste e/o le modifiche di autorizzazioni ad operare degli operatori economici; in merito alle pratiche pregresse ancora pendenti e il completamento delle stesse, la competenza permane in capo all'UO UAE.

#### **Art. 4**

*(Ulteriori provvedimenti amministrativi in capo ad ASE-CC)*

1. ASE-CC verifica i requisiti delle autorizzazioni ad operare ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Delegato n.50/2024.
2. ASE-CC, inoltre, adotta i provvedimenti amministrativi di revoca dell'autorizzazione ad operare secondo quanto previsto dal comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 27 del Decreto Delegato n.50/2024 relativamente all'insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi al momento dei controlli di cui all'articolo 11 del medesimo decreto delegato.
3. In tutti gli altri casi previsti dagli articoli 26 e 27 del Decreto Delegato n.50/2024 e nell'ambito dei controlli successivi a quelli previsti dall'articolo 11 del medesimo decreto delegato sono le Unità Organizzative competenti che segnalano le violazioni e adottano i relativi provvedimenti amministrativi. Tali provvedimenti devono essere comunicati ad ASE-CC, la quale procede ad applicarli.
4. ASE-CC, in persona del suo Direttore Generale, è responsabile della fase istruttoria dei procedimenti, dell'adozione dei relativi provvedimenti e di ogni altro adempimento inerente.

#### **Art. 5**

*(Modalità operative)*

1. L'emanazione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 2, comma 2, compete ad ASE-CC, la quale è tenuta ad osservare, oltre alle pertinenti norme speciali in materia di autorizzazione ad operare per l'esercizio delle attività economiche, le normative generali in materia di documentazione amministrativa, di procedimento amministrativo, di accesso agli atti e di trasparenza di cui:
  - a) alla Legge 5 ottobre 2011 n.159 e successive modifiche, in forza di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge medesima;
  - b) alla Legge 5 ottobre 2011 n.160 e successive modifiche, in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3 della legge medesima;
  - c) al Regolamento 2 dicembre 2015 n.16 e successiva Errata Corrige, in forza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 del regolamento medesimo;
  - d) al Decreto Delegato 29 marzo 2021 n.61 e successive modifiche.

#### **Art. 6**

*(Responsabilità civili, penali e amministrative)*

1. Ferme ed impregiudicate le responsabilità derivanti da fatti o condotte penalmente rilevanti, la responsabilità civile ed amministrativa verso terzi dei servizi resi da ASE-CC in forza della presente esternalizzazione resta in capo alla Pubblica Amministrazione la quale, secondo il regime di rivalsa, potrà rifarsi nei confronti della medesima ASE-CC per tutti i danni e/o pregiudizi arrecati a terzi e allo Stato.
2. È, inoltre, sempre facoltà dell'Ecc.ma Camera, a tutela dei propri legittimi interessi e diritti, di costituirsi parte civile in procedimenti penali avviati nei confronti di ASE-CC per fatti o atti diretti o indiretti verificatisi nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuite alla stessa dal presente regolamento.

#### **Art. 7**

*(Coordinamento e scambio di informazioni fra ASE-CC e uffici e organi dell'Amministrazione)*

1. Ad ASE-CC è consentito avvalersi per attività di consultazione, rilascio pareri e consulenza stragiudiziale dell'UO Avvocatura dello Stato, in linea con quanto previsto dall'articolo 6, comma 6 della Legge 28 gennaio 2022 n.12. In caso di citazione in giudizio di ASE-CC in relazione alle

pubbliche funzioni ed attività esercitate, si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 9 della medesima Legge n.12/2022.

2. I rapporti fra ASE-CC e l'UO UAE sono improntati ai principi di cooperazione e collaborazione tra le Amministrazioni di cui all'articolo 3 della Legge n.160/2011, fatta salva, inoltre, la possibilità di stipulare ulteriori accordi e protocolli attuativi ai sensi dell'articolo 41 della Legge 7 agosto 2017 n.94.

3. Le Unità Organizzative, le Unità Operative, i Dipartimenti, i servizi, gli organi e i Corpi di Polizia deputati alla vigilanza e controllo delle attività economiche, nonché quelli preposti all'espletamento di procedimenti ed attività connessi con quelli oggetto del presente regolamento, devono essere tempestivamente informati da ASE-CC, con utilizzo ed impiego del canale informatico di comunicazione già in uso nella Pubblica Amministrazione reso accessibile e fruibile a tal scopo anche per ASE-CC, sullo stato di avanzamento dei procedimenti ed attività curati dalla stessa, il tutto con modalità che consentano la reciprocità, celerità e certezza dello scambio di informazioni. Ciò al fine di garantire il coordinamento delle fasi, di rispettiva spettanza, afferenti all'avvio e gestione dell'attività dell'operatore economico.

4. ASE-CC e l'UO UAE condividono documenti ed informazioni inerenti alle funzioni esternalizzate di cui vengono in possesso a seguito di incontri con altri Uffici e Servizi dell'Amministrazione.

## **Art. 8**

### *(Sistema Informatico)*

1. Ad ASE-CC è concesso l'accesso agli applicativi necessari allo svolgimento delle funzioni, con diritto di utilizzo del sistema software ed intranet ed accessibilità agli stessi resa fruibile e garantita dall'Amministrazione e segnatamente dalla DGFP e dal Dirigente dell'UO UAE senza corresponsione di canoni.

2. Il programma software utilizzato per la tenuta del Registro delle Imprese, ed il relativo applicativo, deve permettere di visualizzare lo stato delle pratiche anche all'UO UAE e deve tracciare inequivocabilmente l'attività di tenuta del suddetto Registro, garantendo la consultazione anche storica e riconducendo, senza possibilità di equivoco, le attività svolte da ASE-CC ovvero dall'UO UAE.

3. Ogni eventuale ed ulteriore modifica all'applicativo OPEC deve essere concordata con l'UO UAE. Le spese per tali modifiche sono a carico di ASE-CC.

## **Art. 9**

### *(Certificazioni)*

1. La tenuta, aggiornamento e gestione del Registro delle Imprese comprende, altresì, il rilascio delle certificazioni di seguito indicate:

- a) attestato di autorizzazione ad operare, attuale e storico;
- b) certificati di revoca dell'autorizzazione ad operare, in forza di delibera del Congresso di Stato;
- c) eventuali ulteriori certificazioni, qualora prescritte dalla normativa di settore, le quali, a seguito di confronto tra l'UO UAE e ASE-CC, possono essere oggetto di proposta di modifica dell'Allegato A al presente regolamento, al Congresso di Stato.

2. Ai fini della formazione e del rilascio delle certificazioni di cui al comma 1, il Dirigente dell'UO UAE garantisce la consultazione, anche telematica, di dati ed informazioni attinenti e l'estrazione di copie di documenti conservati nei propri archivi, con tempistiche che permettano il rispetto dei termini di legge stabiliti ai fini del loro rilascio.

## **Art. 10**

*(Accesso dell'utenza ai servizi esternalizzati)*

1. Al fine di garantire la continuità e la puntualità nell'erogazione dei servizi all'utenza, ASE-CC deve rispettare l'apertura degli uffici e la reperibilità al pubblico nei medesimi orari e modalità (attività di sportello fisico, elettronico e telefonico) dell'UO UAE.

## **Art. 11**

*(Attività di collaborazione nella Fase 2)*

1. Nel corso della FASE 2 di cui all'articolo 3, comma 1, sono effettuati incontri a cadenza periodica fra ASE-CC, UO UAE e Dipartimento Sviluppo Economico, allo scopo di consentire il consolidamento delle conoscenze e competenze in materia amministrativa, sia a livello di disciplina generale che di normativa settoriale. I funzionari di ASE-CC devono, inoltre, partecipare alla formazione trasversale organizzata dalla DGFP per i dipendenti del Settore Pubblico Allargato di GRADO VII e VIII.

## **Art. 12**

*(Attività di monitoraggio e controllo)*

1. La Pubblica Amministrazione, tramite la DGFP e l'UO UAE, deve svolgere attività di monitoraggio e controllo nei confronti di ASE-CC.
2. Le attività di monitoraggio e controllo sono finalizzate ad accertare:
  - a) il livello di raggiungimento degli specifici obiettivi stabiliti dal presente regolamento tra i quali, in particolare, il gradimento dell'utenza;
  - b) il grado di efficacia, efficienza ed economicità nell'adozione degli atti e dei provvedimenti, nella gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa relativamente ai procedimenti stabiliti nel presente regolamento;
  - c) l'efficacia delle prestazioni erogate in relazione ai risultati attesi;
  - d) la capacità e l'impegno nell'elaborare strategie volte all'ottimizzazione e qualificazione dell'azione amministrativa;
  - e) l'orientamento all'utenza ed il miglioramento dei servizi;
  - f) la tempestività nel rispetto delle scadenze e dei tempi previsti per le prestazioni;
  - g) l'equità, l'accessibilità e l'imparzialità nell'erogazione dei servizi a tutti i destinatari.
3. Nell'ambito dei rapporti di cooperazione e collaborazione previsti nella FASE 3 dell'esternalizzazione, sono effettuati incontri, a cadenza almeno mensile, fra ASE-CC ed UO UAE allo scopo di consentire il periodico confronto su specifiche tematiche nonché su indirizzi applicativi ed interpretativi di carattere generale.
4. ASE-CC deve presentare all' UO UAE e al Dipartimento Sviluppo Economico un report trimestrale relativo all'elenco delle pratiche pervenute, evase e pendenti, ricorsi in opposizione ricevuti, specificando quelli accolti e quelli rigettati, nonché i ricorsi giurisdizionali amministrativi in cui è parte con trasmissione delle relative sentenze.
5. ASE-CC, entro il 31 gennaio di ogni anno, deve trasmettere al Direttore Dipartimento Sviluppo Economico, al Dirigente dell'UO UAE, al Direttore della Funzione Pubblica e alla Segreteria di Stato per l'Industria, l'Artigianato e il Commercio, una relazione con riferimento all'anno precedente che includa i risultati delle attività svolte, l'elenco delle pratiche arrivate, evase e pendenti, i ricorsi ricevuti, specificando quelli accolti e quelli rigettati nonché i ricorsi amministrativi in cui è parte con trasmissione delle relative eventuali sentenze.
6. Nel caso in cui l'attività di monitoraggio e controllo nonché il Report e le relazioni di cui ai commi 4 e 5 evidenzino l'incapacità di adempiere pienamente alle attività e alle funzioni oggetto dell'esternalizzazione, in relazione al numero di pratiche pendenti, ai ricorsi presentati, alle cause

pendenti e/o nel caso in cui i servizi erogati da ASE-CC abbiano arrecato danni e/o pregiudizi a terzi o allo Stato, l'esternalizzazione viene revocata senza che ASE-CC possa pretendere alcunché a titolo di rimborso, risarcimento o indennizzo. La revoca dell'esternalizzazione è dichiarata dal Congresso di Stato su segnalazione del Direttore della Funzione Pubblica e del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico.

### **Art. 13**

*(Penali)*

1. Se da due report trimestrali consecutivi il numero di pratiche inevase secondo i termini previsti dalle norme in materia di rilascio dell'autorizzazione ad operare risulti pari o superiore ad un terzo di quelle pervenute, la remunerazione in favore di ASE-CC di cui all'articolo 16, comma 1, per lo svolgimento delle funzioni oggetto dell'esternalizzazione, viene decurtata del 5 per cento.
2. Se entro l'anno si rileva un ulteriore report trimestrale con un numero di pratiche inevase secondo i termini previsti per legge pari o superiore ad un terzo rispetto a quelle pervenute, su segnalazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, il Congresso di Stato valuta la possibilità di revocare l'esternalizzazione ai sensi dell'articolo 12, comma 6.

### **Art. 14**

*(Distacchi e personale)*

1. I dipendenti di ASE-CC preposti all'esercizio delle funzioni connesse all'esternalizzazione assumono la veste di "incaricati di pubblico servizio" ai sensi delle vigenti norme anche penali e devono rispettare le disposizioni in materia di integrità e condotta per gli agenti pubblici ai sensi della Legge 5 settembre 2014 n.141. In particolare, devono conformare la condotta ai principi di imparzialità e legalità nonché, nell'esercizio delle loro funzioni non devono agire o omettere di agire in maniera arbitraria o discriminatoria. Dall'1 giugno 2025 al 30 settembre 2025 sono distaccati presso ASE-CC n.2 dipendenti dell'UO UAE che ricoprono i seguenti PDR: n.1 ESPAMMI, la cui presenza in ASE-CC è garantita con continuità e per l'intera durata della FASE 2 e n.1 COLLAMMI, la cui presenza in ASE-CC può essere inferiore alla durata della FASE 2, per il completamento dell'attività di formazione e affiancamento. ASE-CC si impegna ad assicurare, in collaborazione con la Pubblica Amministrazione, il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
2. Il personale dell'UO UAE presta la propria attività presso gli uffici di ASE-CC in forza di provvedimento congiunto del Direttore della Funzione Pubblica e del Direttore Generale di ASE-CC e conserva il trattamento retributivo e normativo della posizione di provenienza ed ogni altro diritto presente e futuro ad esso collegato. Gli oneri retributivi del personale distaccato permangono a carico della Pubblica Amministrazione.
3. Il Direttore Generale di ASE-CC segnala al Dirigente dell'UO UAE eventuali violazioni e negligenze dei dipendenti di quest'ultima assegnati presso la medesima ASE-CC.
4. Al fine dello svolgimento della superiore attività da parte dei dipendenti dell'UO UAE presso i locali di ASE-CC, la medesima DGFP si obbliga ad assicurare e garantire i lavoratori stessi, anche in relazione a tutti i danni presenti e futuri derivanti a persone e cose arrecati nello svolgimento dell'attività lavorativa.

### **Art. 15**

*(Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali)*

1. Ai fini dell'adempimento della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, ASE-CC è nominata responsabile del trattamento

secondo le modalità previste dalla Legge 21 dicembre 2018 n.171 e successive modifiche e secondo le indicazioni fornite dalla DGFP.

2. In ragione dell'esternalizzazione strumentale per lo svolgimento delle funzioni ed attività amministrative oggetto del presente regolamento, si applica ad ASE-CC quanto previsto dall'articolo 91, commi 2 e 3 della Legge n.171/2018 e successive modifiche.

#### **Art. 16**

*(Remunerazione in favore di ASE-CC)*

1. La remunerazione annuale in favore di ASE-CC per l'esercizio delle funzioni di interesse pubblico svolte da ASE-CC e per lo svolgimento delle funzioni oggetto dell'esternalizzazione di cui al presente regolamento nonché delle eventuali future funzioni di gestione e tenuta di Registri ed Albi di cui alle "Norme di Indirizzo" contenute nell'articolo 22, comma 4, lettera c), numero 1) dell'Allegato A della Legge 5 dicembre n.188/2011 e successive modifiche, è fissata nella misura del 50 per cento della somma incassata dallo Stato a titolo di "Tassa sulle patenti di commercio e industria" dell'anno precedente, con previsione di somma minima annuale garantita pari ad euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

2. La somma definita a titolo di remunerazione dei servizi di cui al comma 1 deve essere liquidata entro il 30 giugno di ogni anno, con imputazione sul capitolo 1-5-3755 "Finanziamento e oneri per servizi resi Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A."

3. Qualora lo stanziamento del capitolo 1-5-3755 "Finanziamento e oneri per servizi resi Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio S.p.A." non presenti la necessaria capienza, entro il 30 giugno è liquidata, a titolo di acconto, l'intera disponibilità presente sul capitolo e, successivamente all'entrata in vigore della Legge di Variazione al Bilancio di Previsione, viene liquidato il saldo del dovuto.

#### **Art. 17**

*(Riscossione Imposte di bollo, determinazione di diritti di pratica e modalità di svolgimento del servizio delle funzioni esternalizzate)*

1. È demandata in capo ad ASE-CC, in relazione alle funzioni esternalizzate oggetto del presente regolamento, la verifica dell'assolvimento delle imposte di bollo e di registro ove stabilite dalla legge con incameramento delle suddette imposte in capo alla Pubblica Amministrazione.

2. È riconosciuto in capo ad ASE-CC autonoma facoltà di prevedere, stabilire, riscuotere ed incamerare diritti di pratica e di segreteria in relazione a procedimenti di propria spettanza riconducibili all'oggetto delle funzioni ed attività esternalizzate ovvero a procedimenti conseguenti con obbligo per ASE-CC di parametrare la determinazione di tali diritti di pratica a quelli, tempo per tempo determinati dalla Pubblica Amministrazione.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 30 maggio 2025/1724 d.F.R.*

I CAPITANI REGGENTI  
*Denise Bronzetti – Italo Righi*

SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
*Andrea Belluzzi*

<b>ELENCO TIPOLOGIE DI PROVVEDIMENTI</b>
Istanza di <b>ACCREDITAMENTO AL PORTALE</b> della Pubblica Amministrazione per le imprese estere che vogliono operare a San Marino e hanno necessità di utilizzare OPEC
<b>ASSEGNAZIONE NUOVO CODICE OPERATORE ECONOMICO D.D. 50/2024</b>
Rilascio <b>AUTORIZZAZIONE AD OPERARE INDUSTRIALE D.D. 50/2024</b>
Rilascio <b>AUTORIZZAZIONE AD OPERARE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO D.D. 50/2024</b>
Rilascio <b>AUTORIZZAZIONE AD OPERARE DI COMMERCIO ALL'INGROSSO D.D. 50/2024</b>
<b>AUTORIZZAZIONE/RINNOVO AL COMMERCIO AMBULANTE per persone giuridiche estere o persone fisiche non residenti D.D. 50/2024</b>
Rilascio di <b>AUTORIZZAZIONE AD OPERARE DI SERVIZI D.D. 50/2024</b>
<b>MODIFICHE SU AUTORIZZAZIONI AD OPERARE GIA' RILASCIATE:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>MODIFICA OGGETTO</b></li> <li>2. <b>TRASFERIMENTO SEDE</b></li> <li>3. <b>MODIFICA SUPERFICHE</b></li> <li>4. <b>TRASFERIMENTO TITOLARITA'</b></li> <li>5. <b>RIATTIVAZIONE AUTORIZZAZIONE AD OPERARE</b></li> <li>6. <b>APERTURA SEDE SECONDARIA</b></li> <li>7. <b>RINUNCIA SEDE</b></li> <li>8. <b>MODIFICA/RINUNCIA DENOMINAZIONE</b></li> <li>9. <b>RETTIFICA DATI SEDE</b></li> <li>10. <b>RINUNCIA COINTESTAZIONE PER LICENZE INDIVIDUALI</b></li> <li>11. <b>RINUNCIA AUTORIZZAZIONE AD OPERARE</b></li> <li>12. <b>SOSPENSIONE AUTORIZZAZIONE AD OPERARE</b></li> <li>13. <b>RECAPITO OPERATORE ECONOMICO</b></li> <li>14. <b>INTEGRAZIONE ALLEGATI</b></li> <li>15. <b>MODIFICA MODALITA' DI ESERCIZIO</b></li> </ol>
<b>Comunicazione per Prestazioni di Servizio svolte in territorio da imprese estere (NON per attività in campo edile o di impianti)</b> - massimo 180 gg all'anno
<b>AUTORIZZAZIONI AD OPERARE PER IMPRESE ESTERE:</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) <b>"PERMESSI QUINDICINALI":</b> <b>da 2 a 15 gg</b> (art. 3 comma 2 bis del D.D. 50/2024)</li> <li>2) <b>COMUNICAZIONE PER ATTIVITA' IN CAMPO EDILE O DI IMPIANTI: 1 giorno ogni 90 giorni</b> (art. 3 comma 2 bis del D.D. 50/2024)</li> <li>3) <b>"AUTORIZZAZIONI A TERMINE":</b> <b>da 31 a 180 gg</b> (art. 3 comma 2 ter del D.D. 50/2024)</li> <li>4) <b>"STABILE ORGANIZZAZIONE"</b> <b>da 181 gg</b> (art. 9 del D.D. 50/2024)</li> </ol>
<b>COMUNICAZIONE DI AVVIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</b>
Rilascio di <b>AUTORIZZAZIONE LAVORATORE AUTONOMO D.D. 50/2024</b>
<b>ISTANZA VENDITE DI LIQUIDAZIONE</b>
<b>ISTANZA VENDITE SOTTOCOSTO</b>
<b>ISTANZA MODIFICA NOTA LICENZA</b>

<b>ISTANZA RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE AGENZIE VIAGGIO E TOUR OPERATOR</b>
<b>MANIFESTAZIONI PATROCINATE DA UNA SEGRETERIA DI STATO (art.8o della Legge 147/2017)</b>

Rilascio certificazioni:

<b>Attestati di autorizzazione ad operare</b>
<b>Attestati storici titolarità autorizzazione ad operare</b>
<b>Certificato revoca autorizzazione ad operare</b>
<b>Certificato Dichiarazione Operatore Economico</b>